

CONVENZIONE

per l'esercizio del controllo analogo congiunto su "Sviluppumbria S.p.A."

ADESIONE UNILATERALE

Il sottoscritto soggetto di diritto pubblico, in qualità di socio di Sviluppumbria S.p.A., in attuazione di quanto previsto dallo Statuto,

PREMESSO CHE

- con la legge regionale 26 febbraio 1973, n.14 (Costituzione della S.p.A. denominata "Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria), è stata istituita Sviluppumbria S.p.A. per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria;
- ai sensi della legge regionale del 27 gennaio 2009, n. 1 la stessa Sviluppumbria S.p.A., che ha assunto la nuova denominazione "Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria-Sviluppumbria S.p.A., è diventata una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale, che opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di "in house providing";
- ai sensi delle direttive comunitarie nn. 2014/23/UE e 2014/24/UE (di seguito "Direttive comunitarie) e del D.Lgs. 18 aprile 2016 ogni Amministrazione socia deve poter esercitare sulla Società "in house" un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi anche nella forma controllo congiunto nelle società a partecipazione plurima;

Visto il D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 "testo unico sulle Società a Partecipazione Pubblica" (d'ora in poi TUSP) che anche in recepimento delle disposizioni di cui alla direttive comunitarie sopra citate disciplina le società pubbliche in house;

Visto che lo stesso TUSP sopra citato, all'art. 26, individua Sviluppumbria SPA in quanto inserita nell'allegato A tra le partecipate pubbliche a cui non si applica l'art. 4 del medesimo decreto;

Vista la D.G.R. 824 del 23/07/2018 la regione ha approvato le linee guida per la *governance* delle società partecipate regionali;

Atteso che ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni normative sopra citate, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Sviluppumbria S.p.A., costituendo l'"Unità di controllo analogo", secondo le disposizioni a tal proposito dettate dalla presente convenzione, avente natura pubblicistica;

Tutto ciò premesso, la sottoscritta, Avv. Donatella Tesei, legale rappresentante della Regione Umbria, al fine di esercitare il controllo analogo congiunto su Sviluppumbria S.p.A.

ADERISCE ALLA SEGUENTE CONVENZIONE

Art. 1 – Premesse

1. I Soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della Società Sviluppumbria S.p.A. quale società *in house* per lo svolgimento dei servizi e delle attività di

interesse generale previste dalla l.r. n. 1/2009. A tal fine con la presente Convenzione i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato del loro potere di direzione, di coordinamento, di monitoraggio e di controllo su Sviluppumbria S.p.A., per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi di quanto previsto dalle richiamate disposizioni normative.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione disciplina le modalità con cui la Regione e i soci pubblici partecipanti al capitale esercitano su Sviluppumbria S.p.A. il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso forme di controllo congiunto.

Art. 3 - Durata e disciplina della convenzione

1. La durata della presente Convenzione coincide con la durata della Società.
2. La presente Convenzione deve essere costantemente allineata con le clausole dello Statuto sociale.
3. I soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie azioni o i diritti di opzione sulle quote da emettere, alle condizioni e nelle forme stabilite nello Statuto sociale, esclusivamente ai soggetti pubblici come previsto all'art. 8 dello Statuto sociale.
4. Il trasferimento delle quote è condizionato all'adesione dei nuovi soci alla presente Convenzione così come previsto all'art.9 dello Statuto sociale. Il venir meno della qualità di socio comporta, parimenti, l'automatico recesso dalla presente Convenzione.

Art. 4 – Organo di Amministrazione

1. I soci s'impegnano affinché l'Organo di Amministrazione sia costituito da persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale o professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2. L'Organo amministrativo, ai sensi della normativa richiamata in premessa, rappresenta ai fini del controllo analogo tutte le Amministrazioni partecipanti a Sviluppumbria S.p.A..
3. Per la nomina dell'Organo amministrativo, se monocratico, la Regione cura la procedura di evidenza pubblica per la raccolta delle candidature e, sulla base dei criteri di cui al comma 1, sottopone ai soci, in sede di unità di controllo, una rosa di nominativi entro i quali sarà operata la scelta.
4. Se l'Organo amministrativo ha natura collegiale la nomina avviene su designazione della Regione per due dei componenti, tra cui il Presidente. La nomina del terzo componente avviene su designazione riservata agli altri soci, che individuano il nominativo attraverso la pubblicazione di un avviso congiunto di manifestazione di interesse, a seguito del quale le candidature presentate sono sottoposte in sede i Unità di Controllo ai soci pubblici diversi dalla Regione Umbria, che decidono a maggioranza (una testa un voto) il componente designato.

Art. 5 – Unità di controllo analogo e modalità di esercizio del controllo congiunto

1. La Regione e gli altri soci partecipanti al capitale sociale, conformemente con quanto previsto dall'ordinamento giuridico comunitario, nazionale e regionale, esercitano su Sviluppumbria S.p.A. un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi di quanto previsto dalle richiamate disposizioni normative, dalla legge regionale n. 1/2009, dallo Statuto e dalla presente convenzione, mediante un organismo di controllo, di seguito denominato "Unità di controllo analogo", che opera presso Sviluppumbria S.p.A., la quale garantisce il supporto amministrativo e strumentale.
2. L'Unità di controllo analogo rappresenta la sede del coordinamento dei soci per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 1, per la loro informazione, consultazione, valutazione e verifica, controllo preventivo,

consuntivo e ispettivo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società.

3. Ogni determinazione in merito agli indirizzi ed obiettivi, al bilancio, ai piani strategici, economici e patrimoniali e finanziari della Società, sono approvati dall'Assemblea dei Soci previo parere obbligatorio vincolante dell'Unità di controllo analogo.
4. L'Assemblea, ove deliberi in senso difforme dal parere dell'Unità di controllo analogo, è tenuta a motivare specificatamente la propria decisione.
5. L'Unità di controllo analogo verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari della Società, attuando in tal modo il controllo sull'attività della stessa. A tal fine, l'Organo di Amministrazione trasmette alla Unità di controllo analogo la seguente documentazione e dà contestuale comunicazione ai soci della avvenuta trasmissione della documentazione in oggetto:
 - a) la relazione semestrale contenente:
 - o la situazione economico, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e la sua prevedibile evoluzione al 31 dicembre;
 - o lo stato di attuazione del piano di attività, con espressa indicazione degli eventuali scostamenti;
 - o i fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della società.
 - b) la proposta di piano triennale e la proposta di piano annuale delle attività ed i relativi budget di previsione redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l'anno successivo, con particolare riferimento alla macrostruttura organizzativa della società, all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi da espletare;
 - c) la proposta di bilancio di esercizio, comprensivo della relazione sul governo societario (Relazione degli amministratori sulla gestione) e degli esiti del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, ai sensi dell'art. 6 del TU. In apposita sezione della relazione sulla gestione prevista nell'art. 2428 c.c. l'organo amministrativo illustra l'attuazione degli obiettivi indicati negli atti programmatici, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'Assemblea;
 - d) le proposte concernenti le attività o i progetti che non siano compresi nel piano annuale approvato e che comportino modifiche all'attività ivi programmata ed in particolare i seguenti atti:
 - o la costituzione e la partecipazione a società, ivi compresa la relativa cessione di quota;
 - o gli acquisti o le alienazioni di immobili, diritti reali immobiliari, di aziende e di rami di aziende anche in affitto;
 - o le iscrizioni di ipoteche su immobili sociali;
 - o gli impegni finanziari per la società superiori al 30% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;
 - o le proposte di modifiche statutarie ivi comprese quelle aventi ad oggetto la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio nel caso in cui lo stesso risulti perduto oltre un terzo, nonché sullo scioglimento della società, sulla nomina dei liquidatori, sulla sostituzione e sui loro poteri e sulle operazioni sulle proprie azioni di cui all'art. 2358 del codice civile;
 - e) ogni altra questione che l'Organo di Amministrazione ritenga di sottoporre.
6. L'Unità di controllo analogo si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione relativa agli argomenti di sua competenza e trasmette il parere conseguente all'Organo di Amministrazione e ai soci per l'espressione del voto in assemblea. In caso di mancato pronunciamento nel suddetto termine, si intenderà determinato un silenzio assenso e dunque potrà prescindere dal parere preventivo della stessa Unità di controllo analogo.

Art. 6 – Composizione, nomina e modalità di funzionamento della Unità di controllo analogo.

1. L'Unità di controllo è composta dai rappresentanti legali pro tempore dei soci o da loro delegati, uno per ciascun socio, ad eccezione del socio regione che nomina due rappresentanti.
2. L'Unità di controllo è presieduta dal componente di nomina regionale, il quale può nominare un segretario che lo coadiuva nello svolgimento delle proprie funzioni.
3. L'Unità di controllo si riunisce ogni qualvolta necessario su convocazione del presidente e comunque con cadenza almeno semestrale.
4. Le deliberazioni sono validamente assunte dall'Unità di Controllo con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti dei soci presenti.
5. Di ciascuna riunione e delle relative decisioni assunte deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. L'organizzazione e il funzionamento della Unità di controllo, nonché le modalità e la tempistica dei propri adempimenti, per quanto non previsto dalla presente convenzione, è disciplinato con atto interno di auto organizzazione dell'organismo medesimo.

Art. 7 – Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto

1. Ai fini del tempestivo esercizio del potere di controllo di cui al precedente art. 5, la Unità di controllo analogo riceve da parte degli organi sociali, ognuno secondo la propria competenza, la seguente documentazione:
 - a) entro il 30 settembre dell'esercizio in corso la relazione semestrale contenente:
 - la situazione economico, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e la sua prevedibile evoluzione al 31 dicembre;
 - lo stato di attuazione delle linee strategiche e della organizzazione dei servizi e delle attività della società, contenute nel piano annuale di attività;
 - i fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della società.
 - b) almeno 15 giorni prima della data prevista per l'Assemblea dei soci, la proposta del piano triennale e del piano annuale delle attività e relativi budget di previsione, redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l'anno successivo, con particolare riferimento alla macrostruttura organizzativa della società, all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi da espletare.
 - c) almeno un mese prima dalla data fissata per l'Assemblea di approvazione, la proposta di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente;
2. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui al precedente art. 5, gli organi societari sono tenuti a predisporre, secondo le indicazioni della Unità di controllo analogo, tutta la documentazione necessaria (relazioni, modelli contabili, budget, reporting, ecc.) ed a trasmetterla nei tempi dalla stessa indicati.

Art. 8 – Diritti dei soci

1. L'Unità di controllo analogo deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti in Sviluppumbria S.p.A., a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.

2. Ciascun socio, per il tramite del proprio rappresentante componente in seno alla Unità di controllo analogo, sottopone alla medesima le proposte e problematiche attinenti la Società.
3. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti nel territorio di competenza e formulare osservazioni e indicazioni. La relativa richiesta è inoltrata all'Organo di Amministrazione e alla Unità di controllo analogo e il relativo riscontro è fornito dalla Società.
4. Le attività previste in capo all'Unità di controllo analogo debbono intendersi aggiuntive ai poteri in capo ai soci derivanti dalle disposizioni statutarie.

Art. 9 – Modalità di controllo sulle attività affidate dai soci

1. Le attività sono affidate a Sviluppumbria S.p.A. dalla Regione o dagli altri soci, sia congiuntamente che disgiuntamente con atto che ne disciplina i relativi rapporti e ne definisce le finalità ed i risultati attesi, nell'ambito della programmazione annuale dell'attività societaria, in modo da assicurare il controllo sulle prestazioni coordinato con il controllo analogo.

Art. 10 – Norme finali

1. La presente Convenzione è aperta all'adesione, anche successiva e non contestuale, dei Soci di Sviluppumbria S.p.A.
2. L'adesione è formalizzata mediante la sottoscrizione, da parte del Rappresentante /Dirigente/Funziionario del Socio, di un identico testo in modalità digitale.
3. La Convenzione, sottoscritta per adesione con modalità digitale, ha la stessa efficacia del contratto sottoscritto contestualmente da tutte le parti.

PER APPROVAZIONE E ADESIONE

Perugia, 14 aprile 2021

Per la Regione Umbria

La Presidente Avv. Donatella Tesei

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.